

## LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

G.U. 18.08.1990 N. 192

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

CAPO I  
PRINCIPI

ART. 1.

1. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE ED E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI PUBBLICITA' SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE E DALLE ALTRE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO SINGOLI PROCEDIMENTI.

2. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON PUO' AGGRAVARE IL PROCEDIMENTO SE NON PER STRAORDINARIE E MOTIVATE ESIGENZE IMPOSTE DALLO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA.

ART. 2.

1. OVE IL PROCEDIMENTO CONSEGUA OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA, OVVERO DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE HA IL DOVERE DI CONCLUDERLO MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

2. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DETERMINANO PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IN QUANTO NON SIA GIA' DIRETTAMENTE DISPOSTO PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI. TALE TERMINE DECORRE DALL'INIZIO DI UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA SE IL PROCEDIMENTO E' AD INIZIATIVA DI PARTE.

3. QUALORA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON PROVVEDANO AI SENSI DEL COMMA SECONDO, IL TERMINE E' DI TRENTA GIORNI.

4. LE DETERMINAZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA SECONDO SONO RESE PUBBLICHE SECONDO QUANTO PREVISTO DAI SINGOLI ORDINAMENTI.

ART. 3.

1. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE, DEVE ESSERE MOTIVATO, SALVO CHE NELLE IPOTESI PREVISTE DAL COMMA SECONDO. LA MOTIVAZIONE DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELLA AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELLA ISTRUTTORIA.

2. LA MOTIVAZIONE NON E' RICHIESTA PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE.

3. SE LE RAGIONI DELLA DECISIONE RISULTANO DA ALTRO ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE RICHIAMATO DALLA DECISIONE STESSA, INSIEME ALLA COMUNICAZIONE DI QUEST'ULTIMA DEVE ESSERE INDICATO E RESO DISPONIBILE, A NORMA DELLA PRESENTE LEGGE, ANCHE L'ATTO CUI ESSA SI RICHIAMA.

4. IN OGNI ATTO NOTIFICATO AL DESTINATARIO DEVONO ESSERE INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

CAPO II  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 4.

1. OVE NON SIA GIA' DIRETTAMENTE STABILITO PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE A DETERMINARE PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI LORO COMPETENZA L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

2. LE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA PRIMO SONO RESE PUBBLICHE SECONDO QUANTO PREVISTO DAI SINGOLI ORDINAMENTI.

ART. 5.

1. IL DIRIGENTE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO

INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO NONCHE', EVENTUALMENTE, DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

2. FINO A QUANDO NON SIA EFFETTUATA L'ASSEGNAZIONE DI CUI AL COMMA PRIMO, CONSIDERATO RESPONSABILE DEL SINGOLO PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO PREPOSTO ALLA UNITA' ORGANIZZATIVA DETERMINATA A NORMA DEL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 4.

3. L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE E IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SONO COMUNICATI AI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 E, A RICHIESTA, A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

ART. 6.

1. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

A) VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI CHE SIANO RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;

B) ACCERTA DI UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI ALL'UOPO NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE, PUO' CHIEDERE IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI E LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;

C) PROPONE L'INDIZIONE O, AVENDONE LA COMPETENZA, INDICE LE CONFERENZE DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 14;

D) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

E) ADOTTA, OVE NE ABBA LA COMPETENZA, IL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL'ORGANO COMPETENTE PER L'ADOZIONE.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 7.

1. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO E' COMUNICATO, CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 8, AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBONO INTERVENIRVI. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABII, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE LORO, CON LE STESS MODALITA', NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

2. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA PRIMO RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI AL MEDESIMO COMMA PRIMO, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 8.

1. L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

2. NELLA COMUNICAZIONE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

C) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

D) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

3. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA SECONDO MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE DI VOLTA IN VOLTA STABILITE ALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA.

4. L'OMMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSER FATTA VALERE SOLO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE E' PREVISTA.

ART. 9.

1. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 10.

1. I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 E QUELLI INTERVENUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 24;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 11.

1. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL'ARTICOLO 10, L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

2. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEBONO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI. AD ESSI SI APPLICANO, OVE NON DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN QUANTO COMPATIBILI.

3. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI.

4. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE RECEDE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, SALVO L'OBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEL PRIVATO.

5. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO RISERVATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

ART. 12.

1. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE E PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATE ALLA PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI, NELLE FORME PREVISTE DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI LE AMMINISTRAZIONI STESSE DEVONO ATTENERSI.

2. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CUI AL COMMA PRIMO DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI AL MEDESIMO COMMA PRIMO.

ART. 13.

1. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

2. DETTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO ALTRESI' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI PER I QUALI RESTANO PARIMENTI FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 14.

1. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE DI VARI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE INDICE DI REGOLA UNA CONFERENZA DI SERVIZI.

2. LA CONFERENZA STESSA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE DEBBA ACQUISIRE INTESI, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

3. SI CONSIDERA ACQUISITO L'ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTANTI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERNE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA', SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI ALL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLE

DETERMINAZIONI ADOTTATE, QUALORA QUESTE ULTIME ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE.

4. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA TERZO NON SI APPLICANO ALLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO-TERRITORIALE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI.

ART. 15.

1. ANCHE AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ARTICOLO 14, LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE POSSONO SEMPRE CONCLUDERE TRA LORO ACCORDI PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE.

2. PER DETTI ACCORDI SI OSSERVANO, IN QUANTO APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 11, COMMI SECONDO, TERZO E QUINTO.

ART. 16.

1. OVE DEBBA ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITO UN ORGANO CONSULTIVO, QUESTO DEVE EMETTERE IL PROPRIO PARERE ENTRO IL TERMINE PREFISSATO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO O, IN MANCANZA, NON OLTRE NOVANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

2. IN CASO DI DECORRENZA DEL TERMINE SENZA CHE SIA STATO COMUNICATO IL PARERE O SENZA CHE L'ORGANO ADITO ABBA RAPPRESENTATO ESIGENZE ISTRUTTORIE, E' IN FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE DI PROCEDERE INDIPENDENTEMENTE DALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE.

3. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRIMO E SECONDO NON SI APPLICANO IN CASO DI PARERI CHE DEBBANO ESSERE RILASCIATI DA AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO-TERRITORIALE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI.

4. NEL CASO IN CUI L'ORGANO ADITO ABBA RAPPRESENTATO ESIGENZE ISTRUTTORIE OVVERO L'IMPOSSIBILITA', DOVUTA ALLA NATURA DELL'AFFARE, DI RISPETTARE IL TERMINE GENERALE DI CUI AL COMMA PRIMO, QUEST'ULTIMO RICOMINCIA A DECORRERE, PER UNA SOLA VOLTA, DAL MOMENTO DELLA RICEZIONE, DA PARTE DELL'ORGANO STESSO, DELLE NOTIZIE O DEI DOCUMENTI RICHIESTI, OVVERO DALLA SUA PRIMA SCADENZA.

5. QUALORA IL PARERE SIA FAVOREVOLE, SENZA OSSERVAZIONI, IL DISPOSITIVO E' COMUNICATO TELEGRAFICAMENTE O CON MEZZI TELEMATICI.

6. GLI ORGANI CONSULTIVI DELLO STATO PREDISPONGONO PROCEDURE DI PARTICOLARE URGENZA PER L'ADOZIONE DEI PARERI LORO RICHIESTI.

ART. 17.

1. OVE PER DISPOSIZIONE ESPRESSA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO SIA PREVISTO CHE PER L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEBBANO ESSERE PREVENTIVAMENTE ACQUISITE LE VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI APPOSITI E TALI ORGANI ED ENTI NON PROVVEDANO O NON RAPPRESENTINO ESIGENZE ISTRUTTORIE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE NEI TERMINI PREFISSATI DALLA DISPOSIZIONE STESSA O, IN MANCANZA, ENTRO NOVANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEVE CHIEDERE LE SUDETTE VALUTAZIONI TECNICHE AD ALTRI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O AD ENTI PUBBLICI CHE SIANO DOTATI DI QUALIFICAZIONE E CAPACITA' TECNICA EQUIPOLLENTI, OVVERO AD ISTITUTI UNIVERSITARI.

2. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA PRIMO NON SI APPLICA IN CASO DI VALUTAZIONI CHE DEBBANO ESSERE PRODOTTE DA AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO-TERRITORIALE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI.

3. NEL CASO IN CUI L'ENTE OD ORGANO ADITO ABBA RAPPRESENTATO ESIGENZE ISTRUTTORIE ALL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, SI APPLICA QUANTO PREVISTO DAL COMMA QUARTO DELL'ARTICOLO 16.

ART. 18.

1. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ADOTTANO LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DI CITTADINI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. DELLE MISURE ADOTTATE LE AMMINISTRAZIONI DANNO COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 27.

2. QUALORA L'INTERESSATO DICHIARI CHE FATTI, STATI E QUALITA' SONO ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE D'UFFICIO ALL'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI STESSI O DI COPIA DI ESSI.

3. PARIMENTI SONO ACCERTATI D'UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I FATTI, GLI STATI E LE QUALITÀ CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È TENUTA A CERTIFICARE.

ART. 19.

1. CON REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DEL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, DA EMANARSI ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE E PREVIO PARERE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI, SONO DETERMINATI I CASI IN CUI L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ PRIVATA, SUBORDINATO AD AUTORIZZAZIONE, LICENZA, ABILITAZIONE, NULLA OSTA, PERMESSO O ALTRO ATTO DI CONSENSO COMUNQUE DENOMINATO, PUÒ ESSERE INTRAPRESO SU DENUNCIA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ STESSA DA PARTE DELL'INTERESSATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE. IN TALI CASI SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE VERIFICARE D'UFFICIO LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI DI LEGGE RICHIESTI E DISPORRE, SE DEL CASO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, IL DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ E LA RIMOZIONE DEI SUOI EFFETTI, SALVO CHE, OVE CIÒ SIA POSSIBILE, L'INTERESSATO NON PROVVEDA A CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE DETTA ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI ENTRO IL TERMINE PREFISSATOGLI DALLA AMMINISTRAZIONE STESSA.

2. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRIMO VENGONO INDICATI I CASI IN CUI ALL'ATTIVITÀ PUÒ DARSI INIZIO IMMEDIATAMENTE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA, OVVERO DOPO IL DECORSO DI UN TERMINE FISSATO PER CATEGORIE DI ATTI, IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITÀ DEGLI ACCERTAMENTI RICHIESTI.

3. AI FINI DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRIMO, IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI E DEL CONSIGLIO DI STATO DEVE ESSERE RESO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA. DECORSO TALE TERMINE, IL GOVERNO PROCEDE COMUNQUE ALL'ADOZIONE DELL'ATTO.

4. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO NEI CASI IN CUI IL RILASCIO DELL'ATTO DI ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE DIPENDA ESCLUSIVAMENTE DALL'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI PRESCRITTI, SENZA L'ESPERIMENTO DI PROVE A CIÒ DESTINATE, NON SIA PREVISTO ALCUN LIMITE O CONTINGENTE COMPLESSIVO PER IL RILASCIO DELL'ATTO STESSO E IN OGNI CASO NON POSSA DERIVARE PREGIUDIZIO ALLA TUTELA DEI VALORI STORICO-ARTISTICI E AMBIENTALI E SIANO RISPETTATE LE NORME A TUTELA DEL LAVORATORE SUL LUOGO DI LAVORO.

5. RESTANO FERME LE NORME ATTUALMENTE VIGENTI CHE STABILISCONO REGOLE ANALOGHE O EQUIPOLLENTI A QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 20.

1. CON REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DEL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, DA EMANARSI ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE E PREVIO PARERE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI, SONO DETERMINATI I CASI IN CUI LA DOMANDA DI RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE, LICENZA, ABILITAZIONE, NULLA OSTA, PERMESSO OD ALTRO ATTO DI CONSENSO COMUNQUE DENOMINATO, CUI SIA SUBORDINATO LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ PRIVATA, SI CONSIDERA ACCOLTA QUALORA NON VENGA COMUNICATO ALL'INTERESSATO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ENTRO IL TERMINE FISSATO PER CATEGORIE DI ATTI, IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITÀ DEL RISPETTIVO PROCEDIMENTO, DAL MEDESIMO PREDETTO REGOLAMENTO. IN TALI CASI, SUSSISTENDONE LE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE, L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE PUÒ ANNULLARE L'ATTO DI ASSENSO ILLEGITTIMAMENTE FORMATO, SALVO CHE, OVE CIÒ SIA POSSIBILE, L'INTERESSATO PROVVEDA A SANARE I VIZI ENTRO IL TERMINE PREFISSATOGLI DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA.

2. AI FINI DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRIMO, IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI E DEL CONSIGLIO DI STATO DEVE ESSERE RESO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA. DECORSO TALE TERMINE, IL GOVERNO PROCEDE COMUNQUE ALL'ADOZIONE DELL'ATTO.

3. RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI ATTUALMENTE VIGENTI CHE STABILISCONO REGOLE ANALOGHE O EQUIPOLLENTI A QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 21.

1. CON LA DENUNCIA O CON LA DOMANDA DI CUI AGLI ARTICOLI 19 E 20 L'INTERESSATO DEVE DICHIARARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI DI LEGGE RICHIESTI. IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI O DI FALSE ATTESTAZIONI NON È AMMESSA LA CONFORMAZIONE DELL'ATTIVITÀ E DEI SUOI EFFETTI A LEGGE O LA SANATORIA PREVISTA DAGLI ARTICOLI MEDESIMI ED IL DICHIARANTE È PUNITO CON LA SANZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 483 DEL CODICE PENALE, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO.

2. LE SANZIONI ATTUALMENTE PREVISTE IN CASO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN CARENZA DELL'ATTO DI ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE O IN DIFFORMITÀ DI ESSO SI APPLICANO ANCHE NEI RIGUARDI DI COLORO I QUALI DIANO INIZIO ALL'ATTIVITÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 IN MANCANZA DEI REQUISITI RICHIESTI O, COMUNQUE, IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

CAPO V  
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 22.

1. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO

SVOLGIMENTO IMPARZIALE E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA PRESENTE LEGGE.

2. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O, COMUNQUE, UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

3. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ADOTTANO LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA PRIMO, DANDONE COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 27.

ART. 23.

1. IL DIRITTO DI ACCESSO DI CUI ALL'ARTICOLO 22 SI ESERCITA NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI COMPRESI LE AZIENDE AUTONOME, GLI ENTI PUBBLICI ED I CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI.

ART. 24.

1. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 OTTOBRE 1977, N. 801 , NONCHE' NEI CASI DI SEGRETO O DI DIVIETO DI DIVULGAZIONE ALTRIMENTI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO.

2. IL GOVERNO E' AUTORIZZATO AD EMANARE, AI SENSI DEL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 , ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, UNO O PIU' DECRETI INTESI A DISCIPLINARE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO E GLI ALTRI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO IN RELAZIONE ALLA ESIGENZA DI SALVAGUARDARE:

A) LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI;

B) LA POLITICA MONETARIA E VALUTARIA;

C) L'ORDINE PUBBLICO E LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA';

D) LA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE, GARANTENDO PERALTRO AGLI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

3. CON I DECRETI DI CUI AL COMMA SECONDO SONO ALTRESI' STABILITE NORME PARTICOLARI PER ASSICURARE CHE L'ACCESSO AI DATI RACCOLTI MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI AVVENGA NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CUI AL MEDESIMO COMMA SECONDO.

4. LE SINGOLE AMMINISTRAZIONI HANNO L'OBBLIGO DI INDIVIDUARE, CON UNO O PIU' REGOLAMENTI DA EMANARSI ENTRO I SEI MESI SUCCESSIVI, LE CATEGORIE DI DOCUMENTI DA ESSE FORMATI O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA LORO DISPONIBILITA' SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER LE ESIGENZE DI CUI AL COMMA SECONDO.

5. RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 121 , COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 668, E DALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, NONCHE' OGNI ALTRA DISPOSIZIONE ATTUALMENTE VIGENTE CHE LIMITI L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

6. I SOGGETTI INDICATI NELL'ARTICOLO 23 HANNO FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 25.

1. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DALLA PRESENTE LEGGE. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

2. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA. ESSA DEVE ESSERE RIVOLTA ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA FORMATO IL DOCUMENTO O CHE LO DETIENE STABILMENTE.

3. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DALL'ARTICOLO 24 E DEBBONO ESSERE MOTIVATI.

4. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, QUESTA SI INTENDE RIFIUTATA.

5. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL DIRITTO DI ACCESSO E NEI CASI PREVISTI DAL COMMA QUARTO E' DATO RICORSO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, IL QUALE DECIDE IN CAMERA DI CONSIGLIO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL RICORSO, UDITI I DIFENSORI DELLE PARTI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE E' APPELLABILE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA STESSA, AL CONSIGLIO DI STATO, IL QUALE DECIDE CON LE MEDESIME MODALITA' E NEGLI STESSI TERMINI.

6. IN CASO DI TOTALE O PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO IL GIUDICE AMMINISTRATIVO, SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI, ORDINA L'ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI.

ART. 26.

1. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER LE PUBBLICAZIONI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 1984, N. 839 , E DALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, SONO PUBBLICATI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI SINGOLI ORDINAMENTI, LE DIRETTIVE, I PROGRAMMI, LE ISTRUZIONI, LE CIRCOLARI E OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OVVERO NEL QUALE SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI ESSE.

2. SONO ALTRESI' PUBBLICATE, NELLE FORME PREDETTE, LE RELAZIONI ANNUALI DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 27 E, IN GENERALE, E' DATA LA MASSIMA PUBBLICITA' A TUTTE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA PRESENTE LEGGE E A TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A PRECISARE ED A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO.

3. CON LA PUBBLICAZIONE DI CUI AL COMMA PRIMO, OVE ESSA SIA INTEGRALE, LA LIBERTA' DI ACCESSO AI DOCUMENTI INDICATI NEL PREDETTO COMMA PRIMO S'INTENDE REALIZZATA.

ART. 27.

1. E' ISTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

2. LA COMMISSIONE E' NOMINATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ESSA E' PRESIDUTA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED E' COMPOSTA DA SEDICI MEMBRI, DEI QUALI DUE SENATORI E DUE DEPUTATI DESIGNATI DAI PRESIDENTI DELLE RISPETTIVE CAMERE, QUATTRO SCELTI FRA IL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 2 APRILE 1979, N. 97 , SU DESIGNAZIONE DEI RISPETTIVI ORGANI DI AUTOGOVERNO, QUATTRO FRA I PROFESSORI DI RUOLO IN MATERIE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E QUATTRO FRA I DIRIGENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 3. LA COMMISSIONE E' RINNOVATA OGNI TRE ANNI. PER I MEMBRI PARLAMENTARI SI PROCEDE A NUOVA NOMINA IN CASO DI SCADENZA O SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE NEL CORSO DEL TRIENNIO.

4. GLI ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SONO A CARICO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

5. LA COMMISSIONE VIGILA AFFINCHÉ VENGA ATTUATO IL PRINCIPIO DI PIENA CONOSCIBILITA' DELL'ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL RISPETTO DEI LIMITI FISSATI DALLA PRESENTE LEGGE; REDIGE UNA RELAZIONE ANNUALE SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CHE COMUNICA ALLE CAMERE E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; PROPONE AL GOVERNO MODIFICHE DEI TESTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI CHE SIANO UTILI A REALIZZARE LA PIU' AMPIA GARANZIA DEL DIRITTO DI ACCESSO DI CUI ALL'ARTICOLO 22.

6. TUTTE LE AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE A COMUNICARE ALLA COMMISSIONE, NEL TERMINE ASSEGNATO DALLA MEDESIMA, LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI DA ESSA RICHIESTI, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO DI STATO.

7. IN CASO DI PROLUNGATO INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 18, LE MISURE IVI PREVISTE SONO ADOTTATE DALLA COMMISSIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 28.

1. L'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3, E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"ART. 15. - (SEGRETO D'UFFICIO). - 1. L'IMPIEGATO DEVE MANTENERE IL SEGRETO D'UFFICIO. NON PUO' TRASMETTERE A CHI NON NE ABBA DIRITTO INFORMAZIONI RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI OD OPERAZIONI AMMINISTRATIVE, IN CORSO O CONCLUSE, OVVERO NOTIZIE DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI, AL DI FUORI DELLE IPOTESI E DELLE MODALITA' PREVISTE DALLE NORME SUL DIRITTO DI ACCESSO. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, L'IMPIEGATO PREPOSTO AD UN UFFICIO RILASCIAMO COPIE ED ESTRATTI DI ATTI E DOCUMENTI DI UFFICIO NEI CASI NON VIETATI DALL'ORDINAMENTO".

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29.

1. LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO REGOLANO LE MATERIE DISCIPLINATE DALLA PRESENTE LEGGE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLE DISPOSIZIONI IN ESSA CONTENUTE, CHE COSTITUISCONO PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO. TALI DISPOSIZIONI OPERANO DIRETTAMENTE NEI RIGUARDI DELLE REGIONI FINO A QUANDO ESSE NON AVRANNO LEGIFERATO IN MATERIA.

2. ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PROVVEDONO AD ADEGUARE I RISPETTIVI ORDINAMENTI ALLE NORME FONDAMENTALI CONTENUTE NELLA LEGGE MEDESIMA.

ART. 30.

1. IN TUTTI I CASI IN CUI LE LEGGI E I REGOLAMENTI PREVEDONO ATTI DI NOTORIETA' O ATTESTAZIONI ASSEVERATE DA TESTIMONI ALTRIMENTI DENOMINATE, IL NUMERO DEI TESTIMONI E' RIDOTTO A DUE.

2. E' FATTO DIVIETO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PUBBLICA NECESSITA' E DI PUBBLICA UTILITA' DI ESIGERE ATTI DI NOTORIETA' IN LUOGO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PREVISTA DALL' ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15 , QUANDO SI TRATTI DI PROVARE QUALITA' PERSONALI, STATI O FATTI CHE SIANO A DIRETTA CONOSCENZA DELL'INTERESSATO.

ART. 31.

1. LE NORME SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI AL CAPO V HANNO EFFETTO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI DI CUI ALL'ARTICOLO 24. LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDI' 7 AGOSTO 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 1913):

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GORIA) IL 19 NOVEMBRE 1987.

ASSEGNATO ALLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI), IN SEDE REFERENTE,

IL 19 GENNAIO 1988, CON PARERI DELLE COMMISSIONI II, III, IV, V, VI E XI.

ESAMINATO DALLA I COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, L'8 GIUGNO 1988; 7, 14 LUGLIO 1988;

5 OTTOBRE 1988, 16 NOVEMBRE 1988; 8, 9, 14 MARZO 1989; 8 NOVEMBRE 1989.

ASSEGNATO NUOVAMENTE ALLA I COMMISSIONE, IN SEDE LEGISLATIVA, L'1 MARZO 1990.

ESAMINATO DALLA I COMMISSIONE, IN SEDE LEGISLATIVA, E APPROVATO IL 21 MARZO 1990.

SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 2226):

ASSEGNATO ALLA PRIMA COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI), IN SEDE DELIBERANTE, IL 17 APRILE 1990, CON PARERI DELLE COMMISSIONI SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA, SESTA E DELLA COMMISSIONE PER LE QUESTIONI REGIONALI.

ESAMINATO DALLA PRIMA COMMISSIONE IL 4, 10, 18, 19, 24, 25 LUGLIO 1990 E APPROVATO IL 31 LUGLIO 1990.

COMUNICATO RELATIVO AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 10 APRILE 1996, N. 296, RECANTE: "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RELATIVAMENTE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI". (DECRETO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 124 DEL 29 MAGGIO 1996).

ALL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO CITATO IN EPIGRAFE, ALLA PAG. 8 DELLA SUINDICATA GAZZETTA UFFICIALE, DOVE E' SCRITTO: " .. DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1993, N. 352, ..", LEGGASI: " .. DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352, ..".

G.U. 12.06.1996 N. 136

PROVVEDIMENTO EMESSO DA: MINISTERO POSTE

MATERIA: IMPIEGO PUBBLICO

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.

241, E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352 (COMPARTO ISTITUZIONALE).

## TITOLO I

### AMBITO APPLICATIVO

#### ART. 1.

##### FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352, LE MODALITA' DI ESERCIZIO ED I CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), CON RIFERIMENTO AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI PREVISTI DAL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E LA PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

#### ART. 2.

##### DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

1. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI FORMATI O COMUNQUE UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DALL'ISTITUTO.

#### ART. 3.

##### AMMINISTRAZIONI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

##### PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O DIFFUSI

1. LE DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DEL DIRITTO DI ACCESSO DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, ALLE AMMINISTRAZIONI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O DIFFUSI.

## TITOLO II

### SOGGETTI ED OGGETTO

#### ART. 4.

##### SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. IL DIRITTO DI ACCESSO E' RICONOSCIUTO ALLE PERSONE ASSICURATE ED AI DATORI DI LAVORO DI CUI AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, CHE ABBIANO UN INTERESSE PERSONALE E CONCRETO PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ALTRESI' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE ABBA UN INTERESSE PERSONALE E CONCRETO IN DIPENDENZA DELLE FORME DI ASSICURAZIONE DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO.

2. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAI PROVVEDIMENTI DELL'ISTITUTO, QUALORA ABBIANO INTERESSE ALLA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, POSSONO ACCEDERE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

3. IL DIRITTO DI ACCESSO PUO' ESSERE ESERCITATO, SALVI I CASI DI ESCLUSIONE E LE LIMITAZIONI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO, DAL SOGGETTO TITOLARE DEL RELATIVO DIRITTO O DAL SUO RAPPRESENTANTE, DALL'ISTITUTO DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE MUNITO DI ESPLICITO MANDATO EX DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 LUGLIO 1947, N. 804, DAL SOGGETTO DELEGATO NELL'IPOTESI E NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 108 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, OVVERO, NELL'OSSERVANZA DELL'ART. 109 DEL PREDETTO TESTO UNICO, DAL SOGGETTO INCARICATO CON IDONEO, SPECIFICO DOCUMENTO RAPPRESENTATIVO. QUANDO IL DIRITTO DI ACCESSO CONCERNE INFORMAZIONI DI CARATTERE SANITARIO QUESTE NON POSSONO ESSERE COMUNICATE CHE ALLA PERSONA FISICA INTERESSATA O AL MEDICO DA QUEST'ULTIMA DESIGNATO.

ART. 5.  
OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. L'AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMPORTA IL DIRITTO ALLA CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE E DEI DOCUMENTI CHE VI SIANO RICHIAMATI, PURCHE' GLI STESSI NON SIANO SOGGETTI ALLE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

2. IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI SI PUO' ESERCITARE MEDIANTE RICHIESTA DI NOTIZIE CONCERNENTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1, DI ESIBIZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI NONCHE' DI ESTRAZIONE DI COPIE ANCHE IN FORMA AUTENTICA.

ART. 6.  
CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI ESCLUSIONE E DI DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. SONO SOTTRATTI ALL'ACCESSO, AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352, I DOCUMENTI LA CUI DIVULGAZIONE POSSA RECARE UN PREGIUDIZIO CONCRETO AL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE FISICHE, DI PERSONE GIURIDICHE, GRUPPI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERESSI EPISTOLARE, SANITARIO, PROFESSIONALE, FINANZIARIO, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI SIANO IN CONCRETO TITOLARI. ANCORCHE' I RELATIVI DATI SIANO FORNITI ALL'ISTITUTO DAGLI STESSI SOGGETTI CUI SI RIFERISCONO. DEVE COMUNQUE ESSERE GARANTITA AGLI INTERESSATI, O AI LORO INCARICATI AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 4, LA VISIONE DEGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

2. I DOCUMENTI CONTENENTI INFORMAZIONI CONNESSE AGLI INTERESSI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO CONSIDERATI SEGRETI SOLO NELL'AMBITO E NEI LIMITI DI TALE CONNESSIONE.

3. IL DIRITTO DI ACCESSO PUO' ESSERE ESERCITATO ANCHE DURANTE IL CORSO DEL PROCEDIMENTO, SALVO CHE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEBBA ESSERE DIFFERITO SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DEI DOCUMENTI IMPEDISCA O OSTACOLI LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL CORSO DELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

TITOLO III  
MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 7.  
PROCEDIMENTO E MISURE ORGANIZZATIVE

1. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE IL PROCEDIMENTO STABILITO AL PRESENTE REGOLAMENTO IN CONFORMITA' AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352.

2. LE MISURE ORGANIZZATIVE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DI TALE DIRITTO SONO DETERMINATE, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CON APPOSITA CIRCOLARE ESPLICATIVA EMANATA SECONDO LE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE PREVISTE DALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO.

ART. 8.

RICHIESTA DI ACCESSO

1. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI RICHIESTA, ANCHE VERBALE, ALL'UNITA' ORGANICA DELL'ISTITUTO CHE HA FORMATO O DETIENE STABILMENTE IL DOCUMENTO, OVVERO, QUALORA LA RICHIESTA SIA EFFETTUATA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ALL'UNITA' COMPETENTE A FORMARE L'ATTO CONCLUSIVO, INDIVIDUATA A NORMA DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241, EMANATO DALL'INAIL E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 111 DEL 14 MAGGIO 1992.

ART. 9.

CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

1. IL TITOLARE DEL DIRITTO DI ACCESSO DEVE INDICARE GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA, OVVERO GLI ELEMENTI CHE NE CONSENTANO L'INDIVIDUAZIONE, SPECIFICARE E, OVE OCCORRA, COMPROVARE L'INTERESSE CONNESSO ALL'OGGETTO DELLA RICHIESTA NONCHE' FAR CONSTARE DELLA PROPRIA IDENTITA'.

2. NEL CASO IN CUI LA RICHIESTA SIA PRESENTATA DA SOGGETTI INCARICATI PER CONTO DI ENTI, PERSONE GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI O ALTRI ORGANISMI, DEVE ESSERE DICHIARATA LA CARICA

RICOPERTA O LA FUNZIONE SVOLTA A LEGITTIMAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PER CONTO DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI.

3. I RAPPRESENTANTI O GLI INCARICATI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO DICHIARARE LA LORO QUALITA' ED ESIBIRE IL TITOLO FORMALE DAL QUALE DISCENDE IL POTERE RAPPRESENTATIVO.

4. LA RICHIESTA DI ACCESSO PROVENIENTE DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O COMUNQUE DAL TITOLARE DELL'UFFICIO PROCEDENTE.

ART. 10.  
ESAME DELLA RICHIESTA. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

L'UNITA' ORGANICA CHE RICEVE LA RICHIESTA DI ACCESSO, ACCERTA LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE PREVISTI PER L'EVENTUALE ACCOGLIMENTO. A TAL FINE IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANICA COMPETENTE PER L'ESAME DELLA RICHIESTA PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' STESSA LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 7, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352, ED IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.

ART. 11.  
ACCESSO INFORMALE

1. LA COMPETENTE UNITA' ORGANICA DELL'ISTITUTO ESAMINA SENZA FORMALITA' LA RICHIESTA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992 N. 352 E, QUALORA NE SIA POSSIBILE L'IMMEDIATO ACCOGLIMENTO, PROVVEDE AD INDICARE LE PUBBLICAZIONI CONTENENTI LE NOTIZIE, AD ESIBIRE IL DOCUMENTO, AD ESTRARNE COPIA, OVVERO A PORRE IN ESSERE OGNI ALTRA PREVISTA MODALITA' IDONEA.

ART. 12.  
ACCESSO FORMALE

1. QUALORA NON SIA POSSIBILE L'ACCOGLIMENTO IMMEDIATO DELLA RICHIESTA IN VIA INFORMALE, OVVERO SORGANO DUBBI SULLA LEGITTIMAZIONE DEL RICHIEDENTE, SULLA SUA IDENTITA', SUI SUOI POTERI RAPPRESENTATIVI, SULLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE ALLA STREGUA DELLE INFORMAZIONI E DELLE DOCUMENTAZIONI FORNITE O SULL'ACCESSIBILITA' DEL DOCUMENTO, IL RICHIEDENTE E' INVITATO CONTESTUALMENTE A PRESENTARE ISTANZA FORMALE, CONTENENTE TUTTI GLI ELEMENTI PREVISTI DAL PRECEDENTE ART. 9 E AL TAL RIGUARDO POTRA' AVVALERSI, PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA, DEI MODULI FORNITIGLI DALL'ISTITUTO.

2. ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA L'UNITA' ORGANICA COMPETENTE DEVE RILASCIARE ALL'INTERESSATO APPOSITA RICEVUTA, CHE COSTITUISCE COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE.

3. AL DI FUORI DEI CASI INDICATI AL COMMA 1, IL RICHIEDENTE PUO' SEMPRE PRESENTARE RICHIESTA FORMALE, DI CUI L'UNITA' ORGANICA E' TENUTA, DEL PARI, A RILASCIARE RICEVUTA.

4. LE RICHIESTE PERVENUTE PER POSTA, A MEZZO RACCOMANDATA, SI INTENDONO COME RICHIESTE FORMALI; PER LE RICHIESTE INViate CON RACCOMANDATA POSTALE CON AVVISO DI RICEVIMENTO, QUEST'ULTIMO COSTITUISCE RICEVUTA DELLA RICHIESTA STESSA.

ART. 13.  
RICHIESTA INCOMPLETA O IRREGOLARE

1. QUALORA LA RICHIESTA NON SIA COMPLETA, OVVERO NON SIA STATA FORMULATA NEI MODI STABILITI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352, E DAL PRESENTE REGOLAMENTO, L'UNITA' ORGANICA, ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE, DEVE INVITARE L'INTERESSATO, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, A PERFEZIONARE LA RICHIESTA, COMUNICANDOGLI CHE IL TERMINE DEL PROCEDIMENTO RICOMINCIA A DECORRERE DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA PERFEZIONATA E CHE, TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA PREDETTA COMUNICAZIONE, IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO SARA' ARCHIVIATO.

ART. 14.  
RICHIESTA PRESENTATA AD UNITA' O AMMINISTRAZIONE INCOMPETENTE

1. L'UNITA' ORGANICA CHE RICEVE UNA RICHIESTA DI ACCESSO ERRONEAMENTE INOLTRATA PROVVEDE IMMEDIATAMENTE A TRASMETTERLA ALL'UNITA' ORGANICA DELL'ISTITUTO O ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, DANDONE COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO.

2. L'UNITA' ORGANICA CHE RICEVE PER COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352, UNA RICHIESTA DI ACCESSO ERRONEAMENTE PRESENTATA DAL

RICHIEDENTE AD ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA UNITA' DELL'ISTITUTO COMUNICA ALL'INTERESSATO LA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA AI FINI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO.

ART. 15.  
MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO. SILENZIO-RIFIUTO

1. IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE DEVE CONCLUDERSI CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO CHE DEVE ESSERE COMUNICATO, MEDIANTE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, AL RICHIEDENTE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DETERMINATO AI SENSI DEI PRECEDENTI ARTICOLI 12, 13 E 14.

2. IL PROVVEDIMENTO DELL'ISTITUTO DEVE INDICARE:

1) L'UFFICIO CHE HA ESAMINATO LA RICHIESTA E LA DATA DELLA SUA RICEZIONE;

2) IL CONTENUTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'ISTITUTO;

3) L'UFFICIO PRESSO CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE NOTIZIE, PRENDERE VISIONE DEI DOCUMENTI OD ESTRARNE COPIA, CON LA SPECIFICAZIONE DELL'ORARIO UTILE;

4) IL TERMINE, NON INFERIORE A QUINDICI GIORNI, ENTRO CUI E' POSSIBILE ACCEDERE AI DOCUMENTI, CON AVVERTENZA CHE SCADUTO INUTILMENTE TALE TERMINE IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO SI INTENDERA' ARCHIVIATO;

5) LA MOTIVAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DI ACCOGLIMENTO PARZIALE, DI RIFIUTO, DI LIMITAZIONE DELLA RICHIESTA; E NEL CASO DI DIFFERIMENTO ANCHE L'INDICAZIONE DEL RELATIVO PERIODO DI DURATA;

6) LE MODALITA' DI RICORSO SECONDO LE PREVISIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ART.16;

7) LA DATA E LA SOTTOSCRIZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

3. DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1, LA RICHIESTA SI INTENDE RIFIUTATA AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

ART. 16.  
MODALITA' E TERMINI DEL RICORSO

1. AVVERSO LE DETERMINAZIONI DELL'ISTITUTO CONCERNENTI IL DIRITTO DI ACCESSO DI CUI AL PRECEDENTE ART. 15, COMMA 2, N. 2 E NELL'IPOTESI DI SILENZIO-RIFIUTO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 3 E' DATO RICORSO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, A NORMA DELL'ART. 25,

ART. 17.  
MODALITA' DELL'ACCESSO

1. FATTA SALVA LA PIU' SPECIFICA DISCIPLINA CONTENUTA NELLE MISURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO, IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA SECONDO LE MODALITA' CHE SEGUONO.

2. L'ESAME DEL DOCUMENTO E' GRATUITO; E' EFFETTUATO DAL RICHIEDENTE PRESSO L'UFFICIO E NEI GIORNI E NELL'ORARIO INDICATI NEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA RICHIESTA.

3. ALL'ATTO DELLA VISIONE E' CONSENTITO PRENDERE APPUNTI E TRASCRIVERE IN TUTTO O IN PARTE I DOCUMENTI IN VISIONE.

4. SALVA COMUNQUE L'APPLICAZIONE DELLE NORME PENALI, E' VIETATO ASPORTARE I DOCUMENTI DAL LUOGO IN CUI SONO DATI IN VISIONE, TRACCIARE SEGNI SU DI ESSI O ALTERARLI.

5. LA COPIA DEI DOCUMENTI E' RILASCIATA PREVIO RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E VISURA SECONDO LE MODALITA' DETERMINATE DALL'ISTITUTO.

ART. 18.  
DIFFERIMENTO

1. QUALORA NON SIA POSSIBILE L'ACCOGLIMENTO IMMEDIATO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AL FINE DI ASSICURARE UNA TUTELA TEMPORANEA AGLI INTERESSI INDICATI NEL PRECEDENTE ART. 6, COMMA 1, OVVERO PER SALVAGUARDARE ESIGENZE DI RISERVATEZZA DELL'ISTITUTO IN RELAZIONE A DOCUMENTI LA CUI DIVULGAZIONE POSSA COMPROMETTERE IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SPECIE

NELLA FASE ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI, PUO' ESSERE DISPOSTO IL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO PREVIA INDICAZIONE DELLA RELATIVA DURATA.

#### TITOLO IV CASI DI ESCLUSIONE E LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO

##### ART. 19. CASI DI ESCLUSIONE

1. NELL'OSSERVANZA DEI CRITERI INDICATI NEL PRECEDENTE ART. 6 SONO SOTTRATTI ALL'ACCESSO, A NORMA DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352, TENUTO CONTO DELLA TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI INERENTI AI PROCEDIMENTI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, LE SEGUENTI CATEGORIE DI DOCUMENTI:

A) DOCUMENTAZIONE SANITARIA CON RIFERIMENTO AD ANAMNESI, REFERTI, PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LESIONI O DI PATOLOGIE CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA O CHE ATTENGONO AL SEGRETO PROFESSIONALE (SECONDO LE INDICAZIONI ALL'UOPO ESPRESSAMENTE FORNITE DAL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DELL'ISTITUTO);

B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROCESSI E AD OGNI ALTRO PARTICOLARE DELLE LAVORAZIONI CHE, IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, RIGUARDINO LA PRIVATIVA ED IL SEGRETO INDUSTRIALE;

C) ACCERTAMENTI ISPETTIVI ATTINENTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A) E B).

##### ART. 20. CASI DI LIMITAZIONE

1. QUALORA L'ESCLUSIONE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 19 RIGUARDI SOLO UNA PARTE DEL DOCUMENTO RICHiesto, IL DIRITTO DI ACCESSO PUO' ESSERE LIMITATO A TALE PARTE, ESIBENDO QUEST'ULTIMA IN VISIONE O RILASCIANDO COPIE PARZIALI DEL DOCUMENTO, SULLE QUALI DEVE ESSERE APPOSTA ESPLICITA ANNOTAZIONE RELATIVA ALLE PARTI DEL DOCUMENTO OMESSE.

#### TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 21 MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. OGNI MODIFICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO SARA' DELIBERATA DAL COMPETENTE ORGANO DELL'ISTITUTO.

##### ART. 22. ENTRATA IN VIGORE

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRERA' IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

G.U. 29.09.1994 N. 228